

Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Air France / Commissione(Causa T-338/17) ⁽¹⁾

[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]

(2022/C 207/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Air France (Tremblay-en-France, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e A. de La Cotardière, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Giolito, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, all’annullamento parziale di tale decisione nonché alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.
- 3) La Société Air France sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 277 del 21.8.2017.

Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Japan Airlines / Commissione(Causa T-340/17) ⁽¹⁾

[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Articolo 266 TFUE – Prescrizione – Diritti della difesa – Non discriminazione – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Importo supplementare – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Partecipazione sostanzialmente limitata – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]

(2022/C 207/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Japan Airlines Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati, e R. Burton, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, G. Koleva e C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da J. Holmes, QC)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima.

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 4, lettera h), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullato.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla Japan Airlines Co. Ltd, all'articolo 3, lettera h), di detta decisione, è fissato in EUR 28 875 000.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Japan Airlines sopporterà un terzo delle proprie spese.
- 5) La Commissione europea sopporterà le proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Japan Airlines.

(¹) GU C 239 del 24.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — British Airways / Commissione

(Causa T-341/17) (¹)

[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE, all'articolo 53 dell'accordo SEE e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell'ammenda – Valore delle vendite – Durata della partecipazione all'infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Competenza estesa al merito»]

(2022/C 207/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: J. Turner, R. O'Donoghue, QC, e A. Lyle-Smythe, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e A. Dawes, agenti, assistiti da A. Bates, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla soppressione o alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima.